

ALLEGATO "B" al Rep. 4707 Racc. 3341
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

1. DENOMINAZIONE

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata: **"UTILYA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"** o, in forma abbreviata, **"UTILYA S.R.L."**.

2. OGGETTO SOCIALE

2.1 La Società ha per oggetto la produzione di beni e la gestione di servizi per conto degli enti soci e nell'interesse delle loro comunità, rispettando le loro specificità culturali e socio-economiche.

Nel rispetto della normativa vigente, la Società può svolgere le attività ed i servizi di cui al presente articolo, in modo diretto e indiretto, nonché acquisire la gestione dei medesimi per altri soggetti pubblici e privati anche all'esito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.

2.2 La Società si propone di gestire le attività assicurando pari condizioni di accesso e perseguendo economicità, efficienza, qualità e trasparenza.

2.3 Gli enti locali soci si riservano le attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dei servizi e delle attività affidati alla Società secondo quanto previsto dal presente statuto, dai contratti di servizio e dalle norme di legge, realizzando nei confronti della società il potere di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in autonomia.

2.4 La Società realizza la propria attività sotto la direzione degli enti pubblici che la controllano.

2.5 Le attività, le opere ed i servizi che la Società può esercitare, realizzare e fornire sono tutti quelli gestiti e/o controllati dai comuni soci, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Tali attività potranno essere svolte, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di legge, anche a favore di soggetti terzi.

In particolare, a titolo solamente esemplificativo:

a) gestione dei servizi ambientali e quindi:

- raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche;

- costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

- bonifica delle aree da sostanze contaminanti;
- le attività di autotrasporto di cose e merci per conto terzi, al fine di adempiere agli scopi societari;
- qualunque altra attività legata direttamente o indirettamente alle precedenti;
- consulenza, assistenza, studi, accertamenti, riscossione e liquidazione di tariffe e tributi locali, controllo e riscossione delle entrate patrimoniali ed ogni altro servizio complementare in tale settore, compreso il relativo contenzioso;
- assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- ogni altra attività e prestazione di servizi strumentali a favore dei soggetti indicati al seguente punto 6.1. purché tutti soci, nel rispetto della normativa vigente in tema di attività contrattuale pubblica.

2.6. La Società ha altresì per oggetto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di legge, l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a Società di qualunque tipo, enti, consorzio imprese, GEIE, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

2.7. La Società ha per oggetto anche lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle eventuali Società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.

2.8. La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e da sue integrazioni e modifiche.

2.9. In ogni caso, alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

3. DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

4. SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1 La Società ha sede in Lonigo (VI) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità lo-

cali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

4.2 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

5. CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

5.1 Il capitale sociale è di euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero) ed è diviso in tante quote quanti sono i soci.

Le quote sono create nelle seguenti categorie:

- a) quote ordinarie: destinate al Partner operativo;
- b) quote possedute da enti pubblici soci Fondatori, correlate alle rispettive convenzioni per la gestione delle attività affidate alla Società, nella misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. I differenti diritti e doveri di queste categorie di quote sono disciplinati successivamente in questo Statuto.

Si definiscono Fondatori i seguenti soci: Comune di Alonte; Comune di Arcugnano; Comune di Grancona; Comune di Lonigo; Comune di San Germano dei Berici; Comune di Villaga e Comune di Zovencedo.

Ai fini del presente Statuto si definiscono:

"Soci pubblici" i Comuni, le Province o i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. N. 267/2000 o di consorzi o Società di capitali comunque controllate da Comuni, Province o da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000;

"Soci privati": chiunque altro;

"Soci Privati Operativi": le persone giuridiche private o imprenditori o società a carattere industriale in qualunque forma costituiti che hanno in corso di validità un contratto di servizio per l'esecuzione di prestazioni nei confronti di soci pubblici che è stato affidato prevedendo l'obbligo di acquisire una quota di partecipazione di questa Società. I Soci Privati Operativi, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica:

- sono titolari di quote con prestazioni accessorie per l'intera quota posseduta;
- sono obbligati a compiere una serie di attività meglio individuate nel contratto di servizio affidato;
- cessano di essere soci, con le modalità infra definite, alla data di scadenza dell'affidamento del servizio e/o in caso di decadenza dell'affidamento; in tal caso le loro quote verranno acquistate, al medesimo valore di acquisizione, dai Soci pubblici affidanti i servizi di cui al contratto di servizio, ovvero verranno cedute alle stesse condizioni al diverso sogget-

to indicato dai Soci Pubblici medesimi. Si applicano altresì le condizioni e le modalità disciplinate dal contratto di servizio.

La qualità di Socio Privato Operativo è strettamente e inscindibilmente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo contratto di servizio. Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previsti in sede di affidamento del servizio e nel relativo contratto di servizio, compresi gli specifici obblighi operativi, costituiscono prestazione accessoria dei Soci Privati Operativi e pertanto le loro quote possono essere trasferite solo con il consenso di tutti gli amministratori. Le modalità di trasferimento delle quote con prestazioni accessorie non possono essere modificate senza il consenso dei Soci Fondatori.

Il contenuto, la durata, le modalità e il compenso (ove dovuto) di detta prestazione accessoria sono meglio determinati nel contratto di impegno del Socio Privato Operativo.

Per l'intera durata dell'affidamento deve permanere la qualità di Socio Privato Operativo, salvo l'esercizio del diritto di recesso secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato determinati nel contratto di servizio nonché previsti dal presente Statuto.

Al termine della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di Socio Privato Operativo dovuta a decadenza dell'affidamento e/o in ogni altro caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento, il Socio Privato Operativo ha l'obbligo di cedere la propria quota ai Soci Fondatori affidanti il contratto di servizio, ovvero al nuovo socio privato che sarà da essi individuato secondo la vigente normativa, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel contratto di servizio del Socio Privato Operativo.

Tutte le quote conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatto salvo il diverso criterio di suddivisione degli utili e delle perdite secondo quanto stabilito dal successivo art. 30. Tutte le quote appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

5.2 Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

5.3 In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della Società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento devono essere depositate presso un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della Società del corrispondente importo in danaro.

5.4 Le quote dei soci fondatori, ai sensi del secondo comma

dell'art. 2468 Codice Civile, partecipano agli utili o alle perdite della Società in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale per tutte quelle attività esercitate al di fuori dei contratti sottoscritti con i soci stessi.

5.5 Al socio privato operativo spetta la partecipazione agli utili e alle perdite risultanti dalle attività affidate alla Società dai soci pubblici connesse al suo contratto di servizio.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 Codice Civile, a ciascun socio pubblico titolare di un servizio e/o attività affidati alla Società vengono riconosciuti dei diritti particolari: sono ad esso attribuiti gli utili e/o le perdite risultanti dalla gestione di attività e servizi da esso affidati alla Società, determinati e ripartiti in base alle norme previste dal successivo art. 30 del presente statuto.

6. PARTECIPAZIONE

6.1 Il capitale sociale della Società dovrà per almeno il 51% (cinquantuno per cento) essere di proprietà di Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. N. 267/2000 o di consorzi o Società di capitali comunque controllate da Comuni, Province o da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000.

6.2 E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la maggioranza del capitale pubblico locale.

6.3 I soci pubblici possono detenere quote della Società solo unitamente a contratti di servizio con essa per la gestione di servizi d'interesse dei soci pubblici e ciò anche in caso di svolgimento di attività a favore di soggetti terzi.

In caso di cessazione dei rapporti di servizio, i soci pubblici che si trovano in tale situazione sono obbligati a interrompere l'appartenenza alla compagine sociale di questa Società, mediante la cessione delle quote medesime agli altri soci pubblici affidanti servizi d'interesse dei soci, in proporzione alle rispettive quote possedute, al valore nominale maggiorato di un sovrapprezzo, commisurato alle riserve disponibili di patrimonio netto. In caso di impossibilità di cessione ad altri soci pubblici affidatari di servizi alla Società, i soci che non hanno con la Società contratti di servizio in corso, dovranno esercitare il diritto di recesso. I soci pubblici si obbligano pertanto ad accettare in tal caso tale recesso.

7. LIMITI AL POSSESSO DI QUOTE

7.1 Le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale sono prese esclusivamente in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. La deliberazione di aumento del capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

7.2 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in pro-porzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

7.3 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto, fermo restando il limite previsto dall'articolo 5.1 - lettera b).

7.4 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso enti pubblici locali o altri soggetti di cui all'art. 6.1 del presente statuto estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

7.5 I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso che l'interesse della Società lo esiga, a enti pubblici locali o altri soggetti estranei alla compagine sociale (partner operativo); in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

7.6 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

7.7 L'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese (se si tratta di conferimento in natura in sede di atto costitutivo) o dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento (se si tratta di conferimento a liberazione di decisione di

aumento del capitale sociale), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile.

7.8 Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in danaro entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo deve senza indugio inviargli; nel caso di inadempimento, il conferente deve essere escluso, a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente.

7.9 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

7.10 Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

8. FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

8.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

8.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

8.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

8.4 La Società potrà emettere titoli di debito al portatore o nominativi. La decisione di emettere titoli di debito secondo il disposto dell'art. 2483 c.c. è attribuita alla competenza della assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La deliberazione dell'emissione di titoli di debito, che stabilisce le modalità di emissione, deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritto a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

9. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9.1 L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

9.2 In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui

ai comma 7.2 e 7.5 dell'articolo del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la Società non riconosce il diritto di voto;

c) il diritto di prelazione compete agli altri soci pubblici anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo dell'ente socio pubblico della presente Società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detto controllo che determini il subentro di un nuovo soggetto ente pubblico locale o altro soggetto di cui all'art. 6.1 del presente statuto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo dell'ente socio pubblico della presente Società (o suoi aventi causa) è obbligato ad offrire agli altri soci pubblici della presente Società l'acquisto della partecipazione o dei diritti di sua titolarità della presente Società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, l'ente socio pubblico e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore della partecipazione o dei diritti di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

9.3. In caso di trasferimenti di quota del socio pubblico ad altro socio pubblico, il diritto di prelazione spetta sia agli altri soci pubblici e sia al soggetto verso il quale il trasferimento è ipotizzato, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale.

9.4. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci pubblici, il diritto di prelazione degli altri soci pubblici non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

9.5. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci pubblici non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

9.6. Il socio pubblico (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci pubblici tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

9.7. Entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione, a tutti i soci pubblici iscritti, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

9.8. Entro questo ultimo termine, i soci pubblici, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

9.9. Il socio privato non può cedere la propria partecipazione e/o i diritti ad essa connessi, in quanto strettamente legata al contratto di servizio.

Nel caso in cui venga meno il contratto di servizio il socio privato non può mantenere la propria quota di partecipazione. Pertanto:

- entro 12 mesi i soci pubblici individueranno un novo socio privato operativo a cui dovranno essere cedute tali quote, al valore nominale;
- in caso contrario, il socio privato operativo dovrà esercitare il diritto di recesso.

TITOLO III
DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

10. DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

10.1 Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali.

10.2 Nei casi in cui per legge spetti ai soci il diritto di recesso, questo deve essere esercitato nei termini e modalità di cui all'art. 2437 bis 1° e 2° comma del c.c. in quanto compatibili e la liquidazione e rimborso avverranno a norma dell'art. 2473 comma 3° e 4° del c.c.

11. DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

11.1 I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) quelle per le quali tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale richiedano l'adozione del metodo assembleare.

12. DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

12.1 Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

12.2 La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione al socio proponente e alla Società la loro volontà espressa.

La mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

12.3 La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla Società pervenga l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il

proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata.

12.4 A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

12.5 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

13. ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

13.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, i soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

13.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

13.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.

13.4 L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati, della riunione, tutti gli amministratori e il collegio sindacale, ove nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

14. ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

15. ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

15.1 La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

15.2 La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

15.3 La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

15.4 Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di 1 (un) socio.

15.5 Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

16. ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

16.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, nel seguente ordine in caso di sua mancanza o assenza, al vice presidente vicario, ad un altro vice presidente, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

16.3 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

16.4 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

17. ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

17.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti al registro delle imprese. Il voto non può essere espresso per corrispondenza. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5 c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

17.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando non risultino più di venti soci oppure altro numero inferiore), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo

del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

18. DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

18.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale presente.

Per le delibere aventi ad oggetto:

- le modifiche dello statuto;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale e/o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma quarto, C.C.;
- nomina e revoca amministratori e sindaci;
- le decisioni in ordine allo scioglimento della società ed alla revoca dello stato di liquidazione;
- le decisioni in ordine all'esclusione del socio;

vengono deliberate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso unanime dei di tutti i soci pubblici.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso unanime dei di tutti i soci pubblici.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

18.2 Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate nel momento in cui alla Società pervenga l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per forma-

re la maggioranza richiesta.

18.3 In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

18.4 Ai fini della totalitarità dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla Società), da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile.

19. ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

19.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

19.2 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

19.3 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19.4 Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

20. RECESSO ED ESCLUSIONE SOCI

20.1. Recesso

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- proroga del termine di durata;
- fusione o scissione della società;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- compimento di operazioni che comportino una sostanziale mo-

dificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, C.C.;

- aumento del capitale da attuarsi mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi;

- nel caso previsto all'articolo 6.3 del presente statuto.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C.

20.2. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso, se di titolarità di un socio pubblico, devono essere acquisite dagli altri soci pubblici in forma singola o aggregata.

20.3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 20.8.

20.4. Esclusione

Il socio può essere escluso in ogni ipotesi in cui si renda gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni sociali. Il socio può inoltre essere escluso dalla società:

a) se sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

b) se sia interdetto o inabilitato;

c) se come socio d'opera perde la qualifica professionale.

20.5. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'organo amministrativo procederà ai conseguenti adempimenti.

20.6. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 20.8.

20.7. Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del socio escluso verrà attivata la procedura prevista dall'articolo 20.1.3.

20.8. Per la determinazione della somma spettante al socio receduto e/o escluso, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dagli artt. 2473, terzo e quarto comma, C.C. e 2473-bis C.C.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

21. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

21.1 Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 10 del presente statuto, la Società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico; oppure,

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 3 (tre) membri o altro numero previsto dalle norme di legge, i cui componenti possono operare con metodo collegiale.

21.2 La nomina dei componenti dell'organo amministrativo avviene nel seguente modo:

- i membri dell'organo amministrativo vengono nominati dai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

21.4 Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

21.5 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per un massimo di tre anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

21.6 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Nel caso di due o più vice presidenti, il Consiglio nomina tra essi colui che ha le funzioni di vicario del presidente. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno. Coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

21.8 Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

21.9 Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri devono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata, se esiste, dal collegio sindacale o dal revisore.

21.10 I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.11 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

21.12 I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali).

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

21.13 Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

22. ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

22.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

22.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla Società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile.

22.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risul-

tati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

22.5 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

22.6 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

22.7 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

22.8 Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

22.9 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

23. DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

23.1 Ove si adottino il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, su iniziativa del Presidente o di uno più amministratori, in relazione ad una predefinita proposta di decisione inviata dal Presidente stesso, la proposta deve essere inviata a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati. La decisione si intende formata nel momento in cui pervenga presso la sede sociale il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla Società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei componenti

dell'organo amministrativo, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori.

23.2 Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla Società nello spazio di dieci giorni (oppure, altro termine) e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

23.3 L'amministratore può revocare il consenso ad una data decisione, fintantoché la decisione non si sia formata.

23.4 Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti; d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

23.5 La documentazione pervenuta alla Società e recante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

23.6 Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto s'intendono formate nel momento in cui alla Società pervenga il voto favorevole (ad esempio) della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

24. AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

25. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

25.2 L'organo amministrativo delibera con il voto favorevole

di almeno i due terzi dei membri, dei componenti in carica, in ordine alla:

- nomina e/o revoca del presidente e dei vice presidenti;
- nomina e/o revoca dell'amministratore delegato e/o del di-rettore generale;
- costituzione e composizione del comitato esecutivo, nomina e/o revoca dei componenti del comitato esecutivo;
- determinazione dei poteri delegati all'amministratore delegato e/o al direttore generale e/o al comitato esecutivo e loro modifiche;
- approvazione e modifiche di eventuali piani pluriennali o business plans;
- assunzione e/o nomina, su proposta dell'amministratore delegato, dei dirigenti responsabili di ciascuna area funzionale;
- designazione dei consiglieri di amministrazione delle Società controllate e/o partecipate;

Per il compimento dei seguenti atti da parte dell'organo amministrativo, sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- assunzione e dimissione di partecipazioni;
- acquisto e/o vendita di beni immobili;
- rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali di valore superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- acquisto e/o vendita di aziende e/o rami di azienda.

25.3 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

25.4 La decisione di fusione della Società ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

26. AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO

26.1 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

26.2 A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

- a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla Società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'IVA nonché quelle di sostituto d'imposta;
- b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previ-

sti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la Società avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della Società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

27. RAPPRESENTANZA SOCIALE

27.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;
- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

27.2 L'organo amministrativo può nominare direttori e procura-

tori speciali, con le maggioranze previste dall'art. 24.2, primo comma, e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

28. CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

28.1 Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile. Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. Allo stesso può essere anche affidato l'incarico di esercitare il controllo contabile; in questo caso il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

27.2 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi cui uno con la qualifica di revisore contabile e di due supplenti di cui uno con la qualifica di revisore contabile, o un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Anche in questo caso al collegio può essere affidato l'incarico di esercitare il controllo contabile; pertanto, i suoi membri dovranno essere tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

28.3 Il collegio sindacale o il revisore vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

28.4 In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

28.5 Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai Sindaci medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro dei Sindaci.

28.6 Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

28.7 Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

29. AZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

30. ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

30.2 Il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale secondo le seguenti regole:

a) determina il risultato prodotto da ciascuna attività affidata dagli enti soci;

b) per la determinazione del risultato di cui al punto prece-

dente contabilizza separatamente gli oneri ed i proventi di diretta imputazione ad ogni attività affidata dai soci;

c) le spese ed i proventi generali sono imputati alle singole attività in proporzione a loro ricavi;

d) consolida i rendiconti correlati ad ogni attività affidata dai soci per formare il bilancio della società a norma di legge.

30.3 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti ai soci, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

30.4 Gli utili e le perdite vengono ripartiti secondo i seguenti criteri:

a) i risultati di esercizio, positivi o negativi, ottenuti con la gestione delle attività non affidate dai soci pubblici, sono ripartiti ai soci pubblici proporzionalmente alle rispettive partecipazioni al capitale sociale;

b) i risultati di esercizio, positivi o negativi, riferiti alle attività affidate dai soci pubblici sono così attribuiti:

- i risultati delle attività affidate dai soci pubblici, non comprese nel contratto di servizio con il socio privato operativo, verranno ripartiti unicamente al socio affidante, come previsto dal precedente art. 5.5;

- i risultati delle attività affidate dai soci pubblici, comprese nel contratto di servizio con il socio privato operativo, verranno ripartiti nel seguente modo:

- al socio privato operativo in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale;

- ai soci pubblici affidanti i servizi secondo quanto previsto al precedente art. 5.5. punto 1);

c) gli utili conseguiti con la gestione delle attività di cui ai precedenti punti a) e b) sono distribuiti solamente dopo la compensazione delle perdite maturate da ciascuna attività negli esercizi precedenti e comunque nel rispetto del limite massimo degli utili risultanti dal bilancio della società nonché degli altri vincoli imposti dalla legge e dal presente statuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto riguardo i particolari diritti di ripartizione degli utili attribuiti ai soci, si fa riferimento alle norme previste dall'art. 2348 del Codice Civile.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

31.2 In caso di scioglimento della Società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro

che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

31.3 In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della Società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

TITOLO VII

FORO COMPETENTE

32. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII

NORME FINALI

33. LEGGE APPLICABILE

Al presente statuto si applica la legge italiana.

34. COMUNICAZIONI

34.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

34.2 Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della Società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) quanto risultante dal registro delle imprese, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile.

34.3 Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

34.4 Tutte le comunicazioni effettuate per posta elettronica per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

34.5 Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è desti-

nata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

35. COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

F.to Veronica Cogo

F.to Raffaella Zanini notaio L.S.

Copia conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati.

Lonigo, li 9 gennaio 2025